

L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI TRA RECENTI CHIARIMENTI E NOVITÀ NORMATIVE

GIANLUCA CRISTOFORI – STC STUDIO TRIBUTARIO CRISTOFORI

PALAZZO GIACOMELLI, MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2025



DECORRENZA

DEL D.LGS. 18/9/2024, N.139 IN G.U. N.231 DEL 02/10/2024

Decorrenza

Art. 9, comma 3, del D.Lgs. 18/9/2024, n.139.

“Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data”.

Tuttavia, alcune novità rappresentano «solo» ...



**IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI TRASFERIMENTI
PATRIMONIALI «GRATUITI» IN SENO ALLA
FAMIGLIA: DONAZIONI RITUALI,
INDIRETTE O INFORMALI, PATTI DI
FAMIGLIA, TRASFERIMENTI «MEDIATI E
DIFFERITI» A MEZZO TRUST.**

Aliquote dell'imposta: disciplina generale

A favore del **coniuge** e dei **parenti in linea retta** sul valore complessivo netto **eccedente**, per ciascun beneficiario, **1.000.000** di euro: **4 per cento**.

A favore dei **fratelli** e delle **sorelle** sul valore complessivo netto **eccedente**, per ciascun beneficiario, **100.000** euro: **6 per cento**.

A favore degli **altri parenti fino al quarto grado** e degli **affini in linea retta**, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: **6 per cento**.

A favore di **altri soggetti: 8 per cento**".

Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con **disabilità riconosciuta** ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di **euro 1.500.000**. Vedasi però anche la disciplina agevolativa in materia di cd. «**dopo di noi**» (Legge n. 112 del 22 giugno 2016, ss.mm. e decreti interministeriali).

Alcuni casi di disapplicazione

L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742 [per spese non soggette a collazione, quali le spese per mantenimento, educazione, malattia, abbigliamento o nozze] e 783 [di modico valore avente ad oggetto beni mobili] del codice civile.


Ferma restando, poi, l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, **l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende**, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.

Vedasi, infine, anche le *slides* che seguono per le ipotesi di trasferimento di **aziende e partecipazioni sociali**.



COSA POTREBBE ACCADERE IN FUTURO?

ALIQUOTE IMPOSTE DI SUCCESSIONE



Calcolo «comparato» (e un po' «semplificatorio») ipotizzando 6 milioni di euro di eredità, suddivisi in parti uguali, tra coniuge e due figli.

Taluni hanno ipotizzato un prelievo «patrimoniale» (non necessariamente gravante solo sulle liberalità e sulle successioni *mortis causa*), magari realizzato con un mero «ritocco» dell'attuale imposta di bollo:

- l'imposta di bollo sui conti correnti (diversi da quelli «di deposito») è pari a euro 34,20, ovvero euro 100,00, per le imprese e i titolari di partita IVA;**
- sui conti correnti italiani è stabilmente depositata un'ingentissima liquidità, il cui teorico 0,20% (la misura attuale dell'imposta di bollo sui valori mobiliari) inciderebbe sulla finanza pubblica per alcuni miliardi di euro l'anno;**
- il massimale dell'imposta di bollo sui valori mobiliari per società ed enti è pari a euro 14.000,00 (pari a 7 milioni di titoli e valori mobiliari).**

In passato sono stati ipotizzati interventi anche più incisivi. Per esempio, un emendamento proposto alla Legge di Bilancio 2021 (primi firmatari Nicola Fratoianni [LEU], Matteo Orfini [PD], Enza Bruno Bossio [PD], Andrea Colletti [M5S], ...), prevedeva:

1. **l'abolizione dell'Imu e dell'imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli;**
2. **l'istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni (netti) con un'aliquota a scaglioni per patrimoni da oltre 500 mila a 1 milione di euro, pari allo 0,2%, aumentata allo 0,5% fino a 5 milioni, 1% fino a 50 milioni e 2% oltre questa soglia.**

In un tale scenario:

§ i patrimoni sino a 500 mila euro sarebbero esenti;

§ sopra i 500.000 euro di valore di beni mobili e immobili, posseduti in Italia o all'estero, l'aliquota sarebbe progressiva:

- 0,2 per cento con patrimonio da oltre 500.000 euro a un milione;
- 0,5 per cento con patrimonio da oltre uno sino a 5 milioni di euro;
- 1 per cento con patrimonio da oltre 5 sino a 50 milioni di euro;
- 2 per cento con patrimonio oltre i 50 milioni di euro.

Per il 2021 era stata proposta un'aliquota straordinaria del **3 per cento** per patrimoni superiori al miliardo di euro.

Si sono poi succeduti in Parlamento studi e proposte di legge (p.e. la proposta di legge n.2830), volti ad incidere sull'imposta gravante sulle successioni e donazioni, di cui di seguito si riportano alcuni stralci.

*“[...] La filosofia generale di questa proposta di legge è prevedere che l'imposta – mantenendo le agevolazioni per i trasferimenti di valore medio o medio basso a favore degli eredi – sia maggiore per i trasferimenti a favore dei beneficiari dei beni ereditati di valore medio o alto. **Le attuali norme, infatti, prevedono franchigie troppo alte** (1 milione di euro per erede, coniuge e parenti in linea retta) **e imposizioni troppo basse** (del 4 per cento per le stesse tipologia di beneficiari, del 6 per cento per i parenti fino al quarto grado e dell'8 per cento per gli altri soggetti). [...]”.*

“[...] A tale fine la presente proposta di legge prevede che **oltre la soglia di 5 milioni di euro di beni ereditati la somma eccedente subisca un'imposizione fiscale triplicata rispetto a quella ordinaria**. Inoltre prevede la revoca dell'esenzione dall'imponibile sull'eredità dei titoli di Stato, che quindi saranno assoggettati alla medesima imposizione fiscale degli altri beni ereditati. [...], “[...] motivo, non meno importante, per approvare la presente proposta di legge è rappresentato dalla mobilità sociale che sarebbe generata da un aumento dell'imposizione fiscale dei beni trasferiti, per eredità, ai componenti delle classi di reddito medio-alte e che invece, proprio a causa dei meccanismi attuali, è fortemente limitata. Infatti, **l'attuale meccanismo di trasmissione della ricchezza per via ereditaria – unito ad una bassa o parziale imposizione fiscale – favorisce eccessivamente e inopportunamente le classi di reddito più alte, rappresentando una delle forme maggiori di disuguaglianza e di immobilità sociale del nostro tempo**. [...]”.

“[...] **La legislazione italiana, con la sua franchigia di esenzione troppo alta (pari a 1 milione di euro per erede), a percentuali di imposizione fiscale troppo basse per gli eredi fino al quarto grado (pari al 6 per cento) e pari all'8 per cento per gli altri soggetti e la mancata previsione di un'imposizione fiscale a carico di valori molto più alti (ad esempio, sopra i 5 milioni di euro), si attesta fra le più generose a livello europeo ove le imposte sulla successione e donazione hanno un'aliquota a doppia cifra (la Germania il 50 per cento, la Gran Bretagna il 40 per cento). [...]”.**

“[...] **Un liberale come Luigi Einaudi scriveva che «esiste l'esigenza di non creare un privilegio a favore di chi non ha fatto nulla, di chi si contenta di godere nell'ozio la fortuna ereditata». Un'equa imposta sulla successione è dunque anche un modo per arginare il privilegio e per favorire chi investe ricchezza e patrimoni nell'economia reale, nell'attività di impresa e nella produzione. [...]”.**

“[...] La proposta di legge, costituita da un unico articolo di due commi, provvede (articolo 1, comma 1) a sostituire rimodulandole, le attuali aliquote previste dall’articolo 2, commi 48 e 49, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, abbassando la franchigia dall’attuale milione di euro a 500.000 euro e innalzando l’imposizione fiscale dal 4 al 7 per cento per il coniuge e i parenti in linea retta, dal 6 all’8 per cento per i fratelli e le sorelle, dal 6 al 10 per cento su tutto il valore ereditato per i parenti fino al quarto grado e affini in linea retta e dall’8 al 15 per cento su tutto il valore ereditato da altri soggetti.[...]”.

“[...] Inoltre **è previsto**, con un comma aggiuntivo, **che per un valore ereditato superiore a 5 milioni di euro l'imposizione fiscale ordinaria sia triplicata**. [...]”:

§ 21 per cento per il coniuge e i parenti in linea retta;

§ 24 per cento per i fratelli e le sorelle;

§ 30 per cento per i parenti fino al quarto grado e affini in linea retta;

§ 45 per cento per gli altri soggetti.



LA SITUAZIONE ATTUALE PER GLI ATTI A CONTENUTO LIBERALE DIVERSI DALLE DONAZIONI

*VEDASI ANCHE LA CIRCOLARE DELL'A.D.E. 16 APRILE 2025 N.3
E LO STUDIO N.102-2024/T CNN*

Ambito oggettivo di applicazione

Art. 1, comma 1, del D.Lgs. 31/10/1990, n.346

“L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o [comunque] a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”.

Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs 18/9/2024, n.139

Accertamento delle liberalità indirette

Art. 56-bis, comma 1, del D.Lgs. 31/10/1990, n.346

“Ferma l’esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi”, ovvero di dichiarazioni «di parte» a contenuto confessorio, rese dal «donatario» o dal «donante».

Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. aaa), del D.Lgs 18/9/2024, n.139

Accertamento delle liberalità indirette

Art. 56-bis, comma 2, del D.Lgs. 31/10/1990, n.346

“*Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota dell'otto per cento di cui all'articolo 56, comma 1, lettera d), per la parte che eccede la franchigia ove prevista”.*

Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. aaa), del D.Lgs 18/9/2024, n.139

Registrazione volontaria delle liberalità indirette

Art. 56-bis, comma 3, del D.Lgs. 31/10/1990, n.346

“**Le [medesime] liberalità [indirette o «informali»]** di cui al comma 1 **possono essere registrate volontariamente**, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. **In tale caso si applica l'imposta con le aliquote e le franchigie** indicate all'articolo 56”.

Sostanziale recepimento della Circolare A.d.E. n.30/E/2015 §1.2 e della giurisprudenza tributaria.

Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. aaa), del D.Lgs 18/9/2024, n.139

Trasferimento «informale» di attività finanziarie

Cassazione n.7442 del 20/3/2024

“[...] controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per omesso pagamento dell'imposta sulle donazioni nella misura di € 65.289,00 (con i relativi accessori) in relazione alla riqualificazione in termini di liberalità indiretta del trasferimento mediante ordinativo bancario del 20 maggio 2014 da parte dello zio paterno B.Ma.Ca. (affetto sin dall'anno 2000 da "decadimento cognitivo ingravescente") in suo favore di attività finanziarie (denaro e titoli) detenute su un conto corrente acceso presso la filiale di [omissis] (Svizzera) della "Banca del Alfa S.A." [...]"

Trasferimento «informale» di attività finanziarie

Cassazione n.7442 del 20/3/2024

“[...] *Di recente, sia pure ai soli fini civilistici, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, in tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette (art. 809 c.c.), ma configura una donazione tipica (art. 769 c.c.) ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico (art. 782, primo comma, c.c.), salvo che sia di modico valore (art. 783 c.c.), poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio [...]”.*

Trasferimento «informale» di attività finanziarie

Cassazione n.7442 del 20/3/2024

“[...] In tale direzione, **pur prendendo atto della qualificazione datane dalle Sezioni Unite ai fini civilistici, la Sezione Tributaria** di questa Corte ha ritenuto che la donazione di denaro depositato, al momento dell’atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito nazionale o estero, la quale sia effettuata tramite bonifico bancario, assuma una **diversa connotazione ai fini fiscali** (da ultima: Cass., Sez. 5, 12 gennaio 2022, n. 735) [...]”.

Trasferimento «informale» di attività finanziarie

Cassazione n.7442 del 20/3/2024

“[...] Attraverso l’atto di delegazione si realizza il fine di liberalità, producendo l’effetto, eccedente rispetto al mezzo, di una attribuzione gratuita. Infatti, l’accreditamento nel conto del beneficiario si presenta come il frutto di un’operazione eseguita da un soggetto diverso dall’autore della liberalità sulla base di un rapporto di mandato sussistente tra donante e banca, obbligata in forza di siffatto rapporto ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario. Non appare dubitabile la rilevanza, nel caso in esame, tanto del dato soggettivo rappresentato dall’intenzione del donante, condivisa dal donatario, di provocare un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario, con depauperamento del patrimonio del soggetto disponente, attuato mediante l’ordine bancario, quanto del dato oggettivo, rappresentato dall’effettività del trasferimento di ricchezza sul conto riferibile al contribuente (in termini: Cass., Sez. 5, 17 marzo 2021, n. 7428; Cass., Sez. 5, 30 marzo 2021, n. 8720) [...]”.

Trasferimento «informale» di attività finanziarie

Cassazione n.7442 del 20/3/2024

“[...] **Con l'introduzione dell'art. 56-bis** del DLgs. 31 ottobre 1990, n. 346, da parte dell'art. 69, comma 1, lett. p), della legge 21 novembre 2000, n. 342, **il legislatore ha previsto una disciplina per le «liberalità diverse dalle donazioni», ampio genus nel quale rientrano, e rilevano ai fini impositivi considerati dalla norma, liberalità che neppure si traducono in contratti scritti, trattandosi di meri comportamenti materiali, oppure che risultano da documenti scritti per i quali non è imposta la formalità della registrazione, per cui anche la donazione per così dire "informale" non sembra estranea, come pure è stato sostenuto in dottrina, al meccanismo di emersione oggetto di causa, atteso che l'inosservanza della forma pubblica richiesta dall'art. 782 c.c. e la relativa sanzione della nullità, se rilevano sul piano civilistico, a tutela del donante, nessuna conseguenza producono sul piano tributario, in ragione del principio generale affermato dall'art. 53 Cost** [...]”.

Trasferimento «informale» di attività finanziarie

Cassazione n.7442 del 20/3/2024

“[...] Sulla stessa linea, **la dottrina** - la cui ricostruzione è stata condivisa e recepita dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2023, n. 6077; Cass., Sez. 5, 12 aprile 2023, n. 9780) - **ha ravvisato nella legislazione tributaria una triplice suddivisione delle donazioni, che si articola nelle seguenti categorie:**
[...].”

Trasferimento «informale» di attività finanziarie

“[...] a) **"donazioni dirette" o "formali"**, che nascono dalla stipulazione in forma pubblica (con l'assistenza obbligatoria dei testimoni) di un contratto tra donante e donatario ex art. 769 c.c.;

b) **"donazioni indirette"** (anche se formali), **che derivano dalla confezione di un atto giuridico** (in senso stretto) **o da un negozio unilaterale o da un contratto** (diverso, quindi, dalla donazione prevista dall'art. 769 c.c.) **con la produzione di effetti analoghi alla donazione diretta** (nell'accezione prevista dall'art. 809 c.c.), **cioè, l'attuazione della volontà del donante** (condivisa dal donatario) **di provocare, per «spirito di liberalità», un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario con il correlativo depauperamento del patrimonio del soggetto dante causa** (esempi di tale categoria sono considerati: **l'adempimento di un debito altrui; la rinuncia ad un diritto; la electio amici nel contratto per persona da nominare; la delega ad operare su un conto corrente bancario senza obbligo di rendiconto; il contratto a favore di un terzo; l'accollo di un debito altrui**) [...].”

Trasferimento «informale» di attività finanziarie

Cassazione n.7442 del 20/3/2024

“[...] c) **"donazioni informali"**, **che consistono nello svolgimento di un'attività materiale** (ad esempio: il trasferimento di denaro o di strumenti finanziari che si attui o brevi manu - e, cioè, consegnando fisicamente del denaro contante al donatario - o **impartendo un ordine di bonifico bancario o cointestando un conto corrente bancario o un "dossier titoli" o un qualsiasi altro rapporto bancario**; la consegna di un assegno circolare intestato al donatario affinché questi lo incassi sul proprio conto corrente bancario; la consegna di un titolo al portatore; l'incremento del fondo altrui con costruzioni o piantagioni; ecc.) **o nella tenuta di un comportamento consapevolmente omissivo** (come quello di **lasciare decorrere un termine di prescrizione** o di usucapione; oppure come quello di lasciare operare il meccanismo previsto dall'art. 177, primo comma, lett. a), c.c., e, cioè, **stipulare un contratto di acquisto da parte di uno solo dei coniugi in comunione legale dei beni con impiego di suo denaro personale, provocando la sottoposizione del bene acquistato al regime di comunione legale con la conseguenza**, anche in questo caso, **della diminuzione del patrimonio del soggetto dante causa e l'aumento del patrimonio del soggetto beneficiario** [...].”

Trasferimento «informale» di attività finanziarie

Cassazione n.7442 del 20/3/2024

“[...] In altre parole, quando non si sia in presenza di «atti soggetti alla registrazione», non si avrebbe una fattispecie rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni, a meno che (ai sensi dell'art. 56-bis del DLgs. 31 ottobre 1990, n. 346):

a) si faccia luogo alla registrazione "volontaria" della donazione indiretta non «risultant(e) «da atti soggetti alla registrazione»;

b) la donazione indiretta non «da atti soggetti alla registrazione» sia "confessata" dal contribuente nell'ambito di una procedura di accertamento tributario [...]", in genere (ma non necessariamente) ai fini delle imposte sui redditi.

Trasferimento «informale» di attività finanziarie

Cassazione n.7442 del 20/3/2024

“[...] Posta, dunque, questa linea di confine tra la donazione indiretta «risultant(e)» (anche per via di enunciazione) «da atti soggetti alla registrazione» (e, in particolare, da un atto formato «per iscritto» «nel territorio dello Stato») e la donazione indiretta non «risultant(e)» «da atti soggetti alla registrazione», **resta da approfondire il punto se, per la donazione indiretta risultante «da atti soggetti alla registrazione»** (fatta eccezione per la già accennata fattispecie di esonero da tassazione di cui all'art. 1, comma 4-bis, del DLgs. 31 ottobre 1990, n. 346) **sia configurabile, o meno, un obbligo di registrazione.**

È convinzione del collegio che debba essere negativa la risposta alla predetta domanda se per qualsiasi liberalità (diversa dalla donazione formale) che sia «risultant(e)» (anche per effetto di enunciazione, ai sensi dell'art. 22 del DPR 26 aprile 1986, n. 131) «da atti soggetti alla registrazione» (e, in particolare, da un atto formato «per iscritto» «nel territorio dello Stato») vi sia l'«obbligo» di registrazione e di tassazione con l'imposta sulle donazioni [...]”.

Trasferimento «informale» di attività finanziarie

Cassazione n.7442 del 20/3/2024

“[...] È chiaro, infine, che, ove si ritenesse la sussistenza, nel sistema, di un "obbligo" di registrazione delle donazioni indirette, si dovrebbe far luogo anche all'applicazione della norma per effetto della quale l'amministrazione finanziaria decade dal potere di accertare la mancata registrazione con la scadenza del quinto anno successivo alla data in cui la registrazione avrebbe dovuto avvenire (art. 76, comma 1, del DPR 26 aprile 1986, n. 131, applicabile alla imposta di donazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del DLgs. 31 ottobre 1990, n. 346). **Poiché un "obbligo" in tal senso non pare sussistere, ma pur sempre esiste nel sistema il principio della prescrizione decennale** (art. 78 del DPR 26 aprile 1986, n. 131), **dovrebbe concludersi che non possano pretendersi imposte sulle donazioni "confessate" che abbiano data anteriore** [Ndr. incontrovertibilmente documentabile] **al decimo anno rispetto alla data della «confessione» (e che la «confessione» non possa certo essere considerata quale dies a quo per il decorso del termine prescrizione)** [...]”.

Trasferimento «informale» di attività finanziarie

Cassazione n.7442 del 20/3/2024

“[...] *Ne discende che il richiamato art. 56-bis, comma 1, del DLgs. 31 ottobre 1990, n. 346, alla stregua del quale è stato motivato l’avviso di liquidazione emesso nei confronti della contribuente, va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti), ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’art. 769 c.c., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta sulle donazioni in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, essendo irrilevante a tali fini la formale stipulazione di un atto e viceversa rilevante il fatto economico provocato dal trasferimento da un patrimonio ad un altro (Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27665; Cass., Sez. 5, 12 gennaio 2022, n. 735) [...]”.*

Trasferimento «informale» di attività finanziarie

Cassazione n.7442 del 20/3/2024

“[...] Va aggiunto che **le «dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi»**, dalle quali deve risultare l'esistenza di tali donazioni, **ben possono provenire anche dal donante**, oltre che dal donatario, avendo le parti "interesse comune" alla realizzazione della liberalità [...]”.



IPOTESI E CONDIZIONI PER L'ESENZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI AZIENDE E PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

Trasferimenti non soggetti all'imposta

Art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31/10/1990, n.346 – **Post riforma**

“***I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia*** di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile ***a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta.*** ***In caso di quote sociali e azioni*** di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, ***lettera a)***, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ***il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo*** ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile ***o integrato un controllo già esistente*** [...]”.

Come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 18/9/2024, n.139

Trasferimenti non soggetti all'imposta

Art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31/10/1990, n.346 – **Post riforma**

In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento [...].”

Come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 18/9/2024, n.139

Trasferimenti non soggetti all'imposta

Art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31/10/1990, n.346 – **Post riforma**

“Gli aventi causa devono rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti””.

Come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs 18/9/2024, n.139

Possibili problematiche

Necessario esercizio dell'impresa:

- commerciale;
- agricola;
- società immobiliari o finanziaria di mera amministrazione (?).

Nessuna [?] novità sul piano normativo.

Quote di SAS per gli accomandanti (o anche di SNC non amm.ri).

Novità normativa.

Quote di SRL di controllo, ma gravate da diritti particolari di altri soci.

Nessuna novità sul piano normativo.

Partecipazioni in società di capitali senza voto o a voto limitato.

Nessuna novità sul piano normativo.

Partecipazioni in società di capitali «maggioritarie» ma non «di maggioranza qualificata» (quorum assembleari rafforzati).

Nessuna novità sul piano normativo.



SULLA NECESSARIA PRESENZA DI UN'AZIENDA (O ALMENO DELL'ESERCIZIO DI UN'IMPRESA)

Necessaria presenza di un'azienda

Sentenza della Corte Costituzionale n.120/2020

La Corte Costituzionale precisa, incidentalmente rispetto all'oggetto del giudizio, che la previsione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n.346/199 mira ad agevolare – attraverso l'eliminazione dell'onere fiscale correlato al trasferimento per successione o donazione – la continuità generazionale dell'impresa nell'ambito dei discendenti nella famiglia in occasione della successione *mortis causa*, rispetto alla quale il trasferimento a seguito di donazione può rappresentare una vicenda sostanzialmente anticipatoria.

Necessaria presenza di un'azienda

Sentenza della Corte Costituzionale n.120/2020

“Tale scopo della norma”, riporta la citata sentenza, “è innanzitutto evincibile dal suo tenore letterale che, da un lato, riguarda esclusivamente complessi aziendali, partecipazioni sociali e azioni; dall'altro, subordina la fruizione del beneficio a condizione che i discendenti **proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo di almeno cinque anni**”. In particolare, secondo la Consulta, “L'agevolazione in esame, tuttavia, non è destinata direttamente all'impresa ma ad agevolarne la continuità a favore dei discendenti nel momento del passaggio generazionale. [...]”.

Necessaria presenza di un'azienda

Corte Costituzionale n.120/2020

“[...] In astratto, anche la finalità perseguita dall’agevolazione in oggetto, con riguardo all’aspetto inerente alla continuazione dell’attività produttiva, potrebbe rispondere all’esigenza di evitare che il peso delle imposte nel momento della successione possa generare difficoltà finanziarie tali da mettere in pericolo la sopravvivenza dell’impresa, con una conseguente perdita dei posti di lavoro e ulteriori ripercussioni sul tessuto economico: del resto anche in altri ordinamenti sono previste forme analoghe di agevolazione, che peraltro raramente dispongono una esenzione totale, le quali si raccordano però a ben più gravosi carichi fiscali sulle successioni”.

Necessaria presenza di un'azienda

Corte Costituzionale n.120/2020

Oltre che il tema delle società senza azienda e/o impresa, vedasi anche quello del «limite dimensionale» delle PMI, ripreso nella sentenza dal tenore della Raccomandazione 94/1069/CE della Commissione europea sulla successione nelle piccole e medie imprese e dalla la Comunicazione 98/C 93/02 della Commissione relativa alla trasmissione ereditaria delle piccole e medie imprese, adottata il 27 marzo 1998.


«[...] 4.3.– *La finalità di agevolare la continuità della gestione familiare di un'impresa, per come considerata nella struttura della esenzione in oggetto, appare eccedente rispetto al favor familiae espresso dall'art. 29 Cost. Pertanto risulta in concreto eccessivo che anche trasferimenti di grandi aziende, di rami di esse o di quote di società, che possono valere centinaia di milioni o addirittura diversi miliardi di euro, vengano interamente esentati dall'imposta, anche quando i beneficiari sarebbero pienamente in grado di assolvere l'onere fiscale».*

Necessaria presenza di un'azienda

Corte Costituzionale n.120/2020

«[...] Tali elementi portano quindi a concludere che la norma in parola, data la sua attuale struttura, non solo non coincide con un interesse sempre riconducibile all'art. 41 Cost., ma può condurre, con riguardo all'applicazione alle grandi imprese, anche ad esiti, come detto, eccedenti rispetto allo scopo, dal momento che quanto più ampie sono le esenzioni fiscali, tanto più impegnativi dovrebbero essere i requisiti idonei a giustificarle. È significativo, da ultimo, ricordare che, con sentenza del 17 dicembre 2014, il Tribunale costituzionale tedesco, investito della questione su rinvio della Corte federale delle finanze, ha dichiarato incompatibile con il principio di eguaglianza – assegnando un congruo termine al legislatore per intervenire – l'agevolazione fiscale (analoga a quella oggetto dell'odierno scrutinio, ma meno ampia, più rigorosa con riferimento alla conservazione dei posti di lavoro e soprattutto inserita in un contesto in cui l'imposizione è nettamente più elevata) prevista dalla normativa tedesca in tema di imposte sulle successioni e sulle donazioni in occasione del passaggio del patrimonio aziendale per successione mortis causa, ritenendola sproporzionata nella parte in cui, estendendosi oltre l'ambito delle piccole e medie imprese, prescinde da ogni verifica delle effettive esigenze delle imprese agevolate.


Risposta all'istanza di interpello n.552 del 25/8/2021



Fase 1


Uscita dalla compagine societaria del socio B, attraverso l'integrale cessione della propria partecipazione sociale secondo le seguenti modalità:

- cessione del 14,48% del CS di ALFA S.p.A. ad una società *Holding* di nuova costituzione (MF *Holding*, riconducibile al nucleo familiare del socio C), partecipata dal socio C per il 76,92% e dal socio D per il 23,08%, costituita mediante conferimento delle partecipazioni detenute dai soci C e D in ALFA S.p.A.;
- cessione del restante 0,52% del CS di ALFA S.p.A. al socio A.




Fase 2

Conferimento delle partecipazioni detenute dal Socio A in ALFA S.p.A. in una società holding di nuova costituzione (PF Holding), interamente partecipata. L'avvenuta acquisizione da parte dell'Istante dello 0,52% delle partecipazioni detenute in ALFA S.p.A. dalla moglie socio B è funzionale all'integrazione dei requisiti richiesti dall'articolo 177, comma 2-bis, del TUIR per il conferimento a realizzo controllato.



Fase 3

Conferimento in una “super holding” di nuova costituzione (ACD Holding), delle partecipazioni detenute in ALFA S.p.A. da PF Holding e MF Holding (pari rispettivamente al 20,52% e 79,48%).



Fase 4

Riorganizzato l'assetto societario, è intenzione dell'Istante attuare, anche non nell'immediato, il passaggio generazionale, mediante il trasferimento delle partecipazioni detenute in PF Holding ai propri tre figli, in applicazione dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico dell'Imposta sulle successioni e donazioni, TUS) i quali renderebbero apposita dichiarazione circa la volontà di mantenere il controllo societario per almeno cinque anni dal trasferimento.

È applicabile l'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del TUS?

Necessaria presenza di un'azienda

Risposta a istanza d'interpello dell'A.d.E. n.552/2021: “[...] *Ciò che merita rilievo, quindi, è la necessaria ed indispensabile presenza dell’oggetto principale della disposizione agevolativa in esame, vale a dire la sussistenza di un’azienda di famiglia, intesa quale realtà imprenditoriale produttiva meritevole di essere tutelata anche nella fase del suo passaggio generazionale, anche per evitare "una conseguente perdita dei posti di lavoro e ulteriori ripercussioni sul tessuto economico".*

Di contro, ne deriva che in assenza di una «azienda», l’applicazione dell’agevolazione de qua violerebbe la ratio della disposizione medesima.

Per coerenza sistematica con la descritta ratio agevolativa, quindi, anche i trasferimenti di partecipazioni di società che detengono il controllo dell’attività d’impresa possono fruire dell’esenzione in parola, poiché consentono al beneficiario della donazione di continuare a detenere, seppur indirettamente, il controllo dell’azienda familiare [...]”

Necessaria presenza di un'azienda

Risposta a istanza d'interpello dell'A.d.E. n.552/2021: “[...] Tali considerazioni assumono rilievo anche nella fattispecie in esame, in cui, al momento della stipula del patto di famiglia (che dovrebbe avvenire entro la fine del 2022), la società unipersonale PF Holding avrà un unico asset rappresentato dalla partecipazione del 20,52% in ACD Holding, che a sua volta deterrà, quale unico asset, l'intero capitale sociale dell'azienda di famiglia ALFA S.p.A (Fase 3 della riorganizzazione di gruppo). **La ALFA S.p.A., quindi, non sarà controllata dalla PF Holding ma piuttosto sarà controllata, seppur indirettamente, dalla MF Holding, titolare della partecipazione di controllo del 79,48% [...]”.**

Necessaria presenza di un'azienda

Risposta a istanza d'interpello dell'A.d.E. n.552/2021: “[...] *In altri termini, l’Istante, anche a seguito delle operazioni straordinarie che caratterizzano la descritta riorganizzazione del gruppo, continua a ricoprire, seppur indirettamente (attraverso la PF Holding unipersonale), il ruolo di socio di minoranza rispetto alla società operativa di famiglia ALFA S.p.A. Pertanto, anche i figli aventi causa dell’atto di donazione delle quote della PF Holding non potranno soddisfare il requisito del controllo (seppur indiretto) della ALFA S.p.A. Per le suesposte considerazioni, contrariamente a quanto sostenuto dall’Istante, si è del parere che non sussistono le condizioni di legge per beneficiare della citata disposizione agevolativa di cui all’articolo 3, comma 4-ter del TUS [...]”.*

La modifica normativa non incide sul «chiarimento» dell’A.d.E.

Necessario svolgimento dell'attività d'impresa

Cassazione n.6082 del 28/2/2023

“[...] l'agevolazione va di conseguenza applicata a tutti i trasferimenti di partecipazioni in società di capitali che consentono all'avente causa di acquisire o integrare il controllo di una società che svolge effettivamente un'attività d'impresa, poiché solo a questa condizione il trasferimento del controllo di una società può ritenersi equivalente al trasferimento di un'azienda, e l'agevolazione apprezzabile in una prospettiva di salvaguardia dei livelli occupazionali;

adottando la soluzione contraria, come posto in rilievo da autorevole dottrina, verrebbero agevolate le partecipazioni in “società senza impresa”, ovvero dove siano state veicolati beni non costituenti azienda (denaro, fabbricati, terreni, valori mobiliari) con il rischio di uno svuotamento del tributo successorio, rivolto a far sopravvivere l'impresa, esercitata anche tramite una società di cui si detenga il controllo; [...]”.

Necessario svolgimento dell'attività d'impresa

Cassazione n.6082 del 28/2/2023

“[...] non sono, quindi, agevolabili le partecipazioni in società immobiliari, che non svolgono attività d'impresa (tra le quali l'Agenzia delle entrate individua la società oggetto di trasferimento delle quote in favore delle ricorrenti), sulla base del presupposto che non lo sono i passaggi di beni immobili in quanto, come parimenti evidenziato da autorevole dottrina, se l'agevolazione non si applica al trasferimento di un patrimonio immobiliare, parimenti deve essere escluso il trasferimento di una quota di controllo di una società immobiliare, pena un'irragionevole disparità di trattamento;

ne consegue che risulta esente da censure, in diritto, la sentenza impugnata laddove è stata confermata la legittimità dell'applicazione dell'imposta di registro sul presupposto della mancata prova di un'attività economica della società oggetto del trasferimento di quote in favore delle ricorrenti, non ricorrendo dunque il presupposto dell'attività d'impresa per l'applicazione dell'agevolazione di cui al Decreto Legislativo n. 346 del 1990, articolo 3, comma 4 ter” ”.

Necessario svolgimento dell'attività d'impresa

La succitata sentenza della Corte Costituzionale è stata ripresa, per esempio, anche dalla CGT-2 Piemonte n.445/2023, riferibile al caso di una società semplice di «pura amministrazione» immobiliare (esenzione negata per mancanza dell'esercizio di un'impresa), nonché dalla CGT Forlì n.98/2023 (esenzione negata per mancanza dell'esercizio di un'impresa)

Necessario svolgimento dell'attività d'impresa

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte n.445 del 28/9/2023

In merito all'applicabilità dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n.346/1990 **al trasferimento di quote di una società semplice di mero godimento immobiliare** ha affermato, tra le altre, che *“se dunque, la finalità della previsione normativa è quella di impedire il venir meno dell'impresa al fine di consentirle (anche e soprattutto) la funzione di promuovere il benessere sociale attraverso la salvaguardia dei livelli occupazionali, è ancor più evidente l'estraneità ad un tale scopo del mero godimento di un patrimonio immobiliare. Da ultimo, non può non osservarsi che la lettura che si ritiene di operare è l'unica costituzionalmente orientata giacché, se si aderisse alla prospettazione di parte appellante si sarebbe in presenza della situazione palesata dall'Ufficio, in quanto “un patrimonio immobiliare di proprietà di una persona fisica che non esercita l'attività d'impresa sarebbe tassato secondo le normali aliquote, mentre lo stesso patrimonio, ove collocato in una società semplice che non esercita l'attività d'impresa, fruirebbe, dell'agevolazione totale delle imposte di successione, ipotecarie e catastali”, pervenendosi così ad un differente trattamento di una medesima situazione* (mero godimento di un patrimonio immobiliare) a seconda che ne sia titolare una persona fisica o che invece si adotti quello che altro non è che uno schermo sociale. **Ne consegue, in conclusione,** con assorbimento di ogni altro profilo sollevato dall'appellante, l'infondatezza del gravame giacché **il beneficio invocato non spetta, in difetto del requisito dello svolgimento di attività di impresa”**.

Sulla necessaria presenza di un'azienda

Secondo alcuni commentatori, **la più precisa formulazione del testo contenuto nel decreto di riforma in materia di società di persone**, ove vengono distinte le condizioni oggettive cui l'agevolazione è subordinata per ciascuna delle fattispecie oggetto dell'esenzione (aziende, azioni o quote di società di capitali e quote di altre società), «... *dovrebbe rendere ancor più esplicito, in termini di ratio, che il requisito dell'esercizio di impresa assume rilevanza esclusivamente nella fattispecie di trasferimento di azienda o ramo d'azienda. Con la conseguenza di garantire l'esenzione, nel rispetto delle diverse condizioni legislative, quando il passaggio generazionale abbia ad oggetto quote o azioni [?], indipendentemente dall'esercizio o meno di un'attività d'impresa da parte della società partecipata. Sarebbero allora agevolabili anche i trasferimenti di quote di società holding o di società immobiliari, diversamente da quanto oggi affermato dalle Entrate (risoluzione 552/2021)».* Tratto da *Il Sole 24 Ore* 10 aprile 2024. **Vedasi anche lo studio n.100-2024/T del CNN.**

Da vedere la posizione che assumeranno in futuro l'Agenzia delle Entrate e, soprattutto, la Giurisprudenza, alla luce del «nuovo» [?] impianto normativo.



PARTECIPAZIONI GIÀ DETENUTE DALL'AVENTE CAUSA

Integrazione del controllo già detenuto dall'avente causa

Risposta all'istanza di interpello n.72 del 18/3/2024

“[...] Ancora **con riferimento al requisito del controllo**, è stato altresì chiarito che rientrano nell'ambito della predetta agevolazione le ipotesi in cui il beneficiario non disponga, precedentemente al trasferimento delle partecipazioni nella società di capitali, del requisito del controllo, vale a dire di un numero di quote in misura tale da consentirgli di essere già titolare del cinquanta per cento più uno dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Di converso, **nel caso in cui il beneficiario della donazione sia già titolare ex ante di una percentuale di partecipazione maggiore del cinquanta per cento delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, per il trasferimento delle quote o delle azioni non si realizzeranno i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione** di cui al predetto articolo 3, comma 4-ter [...]”.


Integrazione del controllo già detenuto dall'avente causa

Risposta all'istanza di interpello n.72 del 18/3/2024

“[...] In effetti, con la locuzione «integrato il controllo» il legislatore ha inteso agevolare anche quei trasferimenti attraverso i quali il soggetto beneficiario riesca ad assumere (proprio per effetto della devoluzione delle quote e/o delle azioni) una posizione di controllo ex articolo 2359 del codice civile sommando alle partecipazioni (di minoranza), già possedute prima della devoluzione, quelle oggetto del trasferimento. (cfr. risposta ad istanza di interpello n. 497 del 21 luglio 2021) [...]”.

Cambia qualcosa con la modifica normativa? E' ancora valido il chiarimento?

Integrazione del controllo già detenuto dall'avente causa



Sommatoria con partecipazioni già detenute dall'avente causa

Risoluzione n.75/E del 26/7/2010

“[...] Occorre, infatti, considerare che, come rilevato dall'istante, la disciplina agevolativa dettata dal comma 4-ter dell'articolo 3 del TUS appare volta ad agevolare la successione nella gestione delle aziende di famiglia; l'agevolazione spetta, infatti, solo nell'ipotesi in cui gli aventi causa si impegnino a continuare l'attività del dante causa mantenendo il controllo delle società. Risulta, quindi, coerente la sua applicazione, anche nell'ipotesi in cui il controllo della società sia acquistato dall'avente causa per effetto della sommatoria tra le partecipazioni acquistate per successione e quelle di cui il beneficiario risultava già in possesso, se pure in via indiretta [...]”.

Sommatoria con partecipazioni già detenute dall'avente causa

Risoluzione n.75/E del 26/7/2010

“[...] *Per il computo della percentuale di controllo rilevante ai fini della esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni **assumono quindi rilievo, in aggiunta ai diritti di voto esercitabili direttamente dal soggetto beneficiario che detiene le partecipazioni, anche quelli che tale soggetto è in grado di esercitare per il tramite di società controllate.** La disposizione in commento vincola la fruizione dell'agevolazione alla sussistenza da parte del beneficiario di una situazione di controllo di diritto, nel senso fatto proprio dall'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile [...]*”.

Sommatoria con partecipazioni già detenute dall'avente causa

Risoluzione n.75/E del 26/7/2010

“[...] Ne deriva che, **per quanto riguarda le partecipazioni detenute in via indiretta, rilevano**, ai fini del beneficio in tema di imposta di successioni, **esclusivamente quelle detenute per il tramite di società che il soggetto beneficiario controlla** ai sensi del medesimo n. 1, comma 1, dell'articolo 2359 del codice civile (maggioranza più uno delle azioni con diritto di voto). Si ricorda, peraltro che l'esenzione dall'imposta di successione e donazione è subordinata, in ogni caso, alla circostanza che gli aventi causa rendano apposita dichiarazione nell'atto di donazione o nella dichiarazione di successione, circa la loro volontà di proseguire l'attività d'impresa ovvero mantenere il controllo societario [...]”.

Sommatoria con partecipazioni già detenute dall'avente causa

Risoluzione n.75/E del 26/7/2010

“[...] Al riguardo, appare utile precisare che anche nell'ipotesi in cui il controllo di diritto di cui al citato articolo 2359, primo comma, n. 1, venga integrato per il tramite di altri soggetti societari (controllo indiretto), la dichiarazione di impegno deve essere comunque resa esclusivamente dal soggetto avente causa del trasferimento, in quanto solo tale soggetto risulta tenuto al pagamento dell'imposta e deve rispondere dell'eventuale decadenza dall'agevolazione fruita. In ogni caso, infatti, la perdita del controllo anteriormente al quinquennio dalla data del trasferimento delle partecipazioni “comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata” (articolo 3, comma 4-ter, del D.lgs n. 346 del 1990) [...]”.

Sommatoria con partecipazioni già detenute dall'avente causa

Risoluzione n.75/E del 26/7/2010

“[...] Con particolare riferimento al quesito oggetto della presente istanza di interpello occorre tuttavia ricordare che, con la circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che nell’ipotesi di trasferimento dal dante causa di una partecipazione di controllo, occorre porre rilievo al regime del trasferimento. In particolare:

-se la partecipazione è frazionata tra più discendenti, l’agevolazione spetta esclusivamente per l’attribuzione che consenta l’acquisizione o l’integrazione del controllo da parte del discendente;

-se il trasferimento della partecipazione di controllo avviene a favore di più discendenti in comproprietà (articolo 2347 c.c.) il beneficio di cui trattasi è sempre riconosciuto (ove l’attribuzione consenta ai discendenti in comproprietà di acquisire o detenere il controllo societario) [...]”.

Sommatoria con partecipazioni già detenute dall'avente causa

Risoluzione n.75/E del 26/7/2010

“[...] Con la circolare n. 3 del 22 gennaio 2008, l’Agenzia ha chiarito che l’agevolazione si applica ai trasferimenti in regime di comproprietà in quanto, in base all’articolo 2347 del codice civile, i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune, che disporrà della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. In sostanza nell’ipotesi di comproprietà, i beneficiari sono in grado di esercitare il controllo della società per il tramite del rappresentante comune [...]”.

Sommatoria con partecipazioni già detenute dall'avente causa

Risoluzione n.75/E del 26/7/2010

*“[...] **Tale possibilità non può essere invece riconosciuta nell'ipotesi in cui le partecipazioni risultino frazionate tra i coeredi.** In considerazione del principio affermato con le predette circolari, deve ritenersi che nel caso rappresentato, gli istanti non possano invocare le agevolazioni di cui al citato articolo 3, comma 4-ter del D.lgs n. 346 del 1990, in quanto pur riconoscendo la possibilità di computare anche i “voti spettanti a società controllate”, i due eredi non realizzano comunque una situazione di controllo di diritto nella società “ALFA S.p.A”. Invero, la signora TIZIA non ha il controllo di diritto nella società BETA S.r.l (in quanto possiede solo il 49,75% del capitale sociale) e, pertanto, le partecipazioni della società ALFA S.p.A possedute dalla società BETA S.r.l non possono essere computate ai fini della verifica dell'acquisto del controllo della società ALFA S.p.A. [...]”.*

Sommatoria con partecipazioni già detenute dall'avente causa

Risoluzione n.75/E del 26/7/2010


*“[...] Il controllo di diritto della società BETA S.r.l. spetta, invece, al signor CAIO che possiede il 50,25% del capitale sociale della società e, pertanto, tale soggetto potrebbe, in linea di principio, computare tali partecipazioni ai fini della verifica dell'acquisto o integrazione del controllo della società ALFA S.p.a. Occorre, tuttavia, considerare che le partecipazioni oggetto del trasferimento mortis causa pari al 50% del capitale sociale della “ALFA S.p.A. ”, sono detenute dai due coeredi in comproprietà mentre le partecipazioni pari al 9% del capitale sociale della medesima società, detenute per il tramite della società “BETA S.r.l ”, **non costituiscono un'analogia situazione di comproprietà essendo imputabili esclusivamente al signor CAIO [...]**”.*

Sommatoria con partecipazioni già detenute dall'avente causa


Risoluzione n.75/E del 26/7/2010

“[...] *Tali situazioni, sulla base di principi affermati con la circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, **non sono assimilabili e pertanto**, ai fini della verifica della condizione prevista dal comma 4-ter dell'articolo 3 del TUS, le partecipazioni detenute in comproprietà dai due coeredi e quelle detenute per il tramite della società BETA S.r.l. non potranno essere computate unitariamente”.*


Sommatoria con partecipazioni già detenute dall'avente causa




Sommatoria con partecipazioni già detenute dall'avente causa




«A» dona le sue quote alla figlia «B»



Tanto allo stato attuale, quanto successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo, un simile trasferimento dovrebbe poter godere dell'esenzione




Sommatoria con partecipazioni già detenute dall'avente causa






«A» dona le sue quote alla figlia «B»

Stando a quanto chiarito nella Risoluzione n.75/E del 26/7/2010, il trasferimento non integra il controllo in capo a «B» poiché, a questi fini, non rilevano le partecipazioni detenute per il tramite di una società non controllata dall'avente causa.



Sommatoria con partecipazioni già detenute dall'avente causa





SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI E PATTO DI FAMIGLIA

Scambio di partecipazioni e patto di famiglia

Risposta all'istanza di interpello n.450 del 30/10/2019

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'istanza di interpello n.450 del 30/10/2019, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale di un'operazione di riorganizzazione degli assetti proprietari volta a favorire il passaggio generazionale, così articolata: (i) **scambio di partecipazioni mediante conferimento** (ai sensi dell'art. 177, comma 2, del TUIR), detenute da una persona fisica non in regime d'impresa in una società holding, **a beneficio di una società di nuova costituzione**; (ii) **successiva stipula di un patto di famiglia, nel quale si prevede l'attribuzione pro-indiviso ai tre figli del conferente di una partecipazione di controllo al capitale della conferitaria neocostituita e la nomina da parte dei tre figli di un rappresentante comune per l'esercizio del controllo societario**; (iii) **scissione proporzionale del 90% delle partecipazioni detenute nella conferitaria a beneficio di tre società di capitali (ciascuna riconducibile a uno dei tre figli), da realizzarsi non prima di cinque anni dalla stipula del patto di famiglia.**

Scambio di partecipazioni e patto di famiglia

Risposta all'istanza di interpello n.450 del 30/10/2019

In merito, l'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto precisato che, con riferimento alla terza fase dell'operazione, non è possibile fornire un parere in quanto la stessa si sviluppa in un arco temporale troppo ampio, venendo meno il contenuto minimo dell'istanza relativamente alla descrizione circostanziata e specifica del caso concreto. Nello specifico, **l'operazione descritta non è stata ritenuta una fattispecie in abuso del diritto** (ex art. 10-bis della Legge 27/7/2000, n.212), **trovando legittima applicazione il regime di "realizzo controllato" previsto dall'art. 177, comma 2, del TUIR relativamente allo scambio di partecipazioni e il regime di esenzione dalle imposte di successione e donazione previsto dall'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31/10/1990, n.346, relativamente al trasferimento delle partecipazioni nella conferitaria mediante il patto di famiglia.**

Si perverrebbe alla medesima positiva conclusione anche in ipotesi di conferimenti ex-art. 177, comma 2-bis, TUIR, peraltro recentemente oggetto di profonde modifiche?



NOVITÀ CONCERNENTI IL TRUST

[CENNI]

Novità concernenti i trust

Art. 2, comma 2-bis, del D.Lgs. 31/10/1990, n.346

“Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario”.

Circolare Assonime n. 22 del 27 novembre 2024

“[...], se il disponente non sia residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario. [...] Non è chiaro, tuttavia, se il secondo presupposto della territorialità, quello del luogo in cui si trovano i beni – operante in assenza del primo presupposto costituito dalla residenza in Italia del disponente al momento della separazione patrimoniale – sia riferito allo stesso momento, e cioè a quello della separazione patrimoniale, e quindi nell'apporto al trust, oppure a un momento diverso: quello del trasferimento al beneficiario. Prima dell'introduzione della specifica disposizione contenuta nel comma 2-bis, la ricordata circolare n. 34/2022, par. 4.4.4. aveva affermato il principio secondo cui entrambi i presupposti di territorialità debbano essere individuati con riferimento al momento dell'apporto. Tale soluzione sembra in effetti quella più logica; tuttavia, la formulazione della nuova disposizione potrebbe far sorgere qualche incertezza poiché fa riferimento ai beni e diritti “trasferiti” al beneficiario. Sarebbe, comunque, auspicabile che su tale questione l'Agenzia delle entrate facesse conoscere il proprio orientamento”.

Comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18/9/2024, n.139

Novità concernenti i trust

Art. 4-bis, comma 1, del D.Lgs. 31/10/1990, n.346

*“I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, ~~in quanto idonei a determinare~~ [solo] **ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari.** L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall’articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112 [in favore di persone con disabilità grave]”.*

Articolo introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18/9/2024, n.139

La norma, tuttavia, non regola il caso, affrontato, invece, nella Circolare dell’A.d.E. n.34/E/2022, in cui “... i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l’arricchimento e l’ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell’istituzione del trust”.

Novità concernenti i trust

Art. 19 del D.P.R. n.131/1986 - Denuncia di eventi successivi alla registrazione.

“1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.

2. Il termine di cui al comma 1 è elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona”.

Art. 4-bis, comma 2, del D.Lgs. 31/10/1990, n.346

“Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dall'articolo 7 e dall'articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario”.

Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.Lgs 18/9/2024, n.139

Novità concernenti i trust

La Circolare dell'A.d.E. n.34/2022, ai paragrafi 4.5 e 4.7, parrebbe dare per scontato che le sole attribuzioni patrimoniali al *trust* siano soggette all'imposta sulle donazioni al momento della devoluzione ai beneficiari, non anche gli incrementi patrimoniali «di fonte reddituale», la cui natura e consistenza sia garantita da un'ordinata e intelleggibile contabilità del *trust*.

Circolare Assonime n. 22 del 27 novembre 2024 - In ogni caso, anche “[...]” *“Alle attribuzioni fatte dal trust, sia al termine dello stesso, sia in costanza di rapporto, si dovrebbero applicare le esenzioni stabilite dall’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 346, secondo cui l’imposta non è dovuta per le donazioni e le liberalità di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile. In particolare, si tratta, delle spese di mantenimento e di educazione e di quelle sostenute per malattia, corredo, istruzione professionale ecc., le liberalità fatte in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi, nonché delle donazioni di modico valore. Va tenuto presente che tali finalità sono spesso proprio quelle per le quali il trust viene costituito e che l’ammontare delle dotazioni potrebbe costituire “modico valore” per il disponente, secondo l’interpretazione che viene data a tale locuzione in ambito civilistico, secondo cui la modicità non va individuata in termini assoluti, ma in relazione alla situazione patrimoniale complessiva del donante”.*

Novità concernenti i trust

La riforma introduce, poi, una **generalizzata previsione di un sistema di autoliquidazione anche per l'imposta sulle donazioni e successioni**. Questo sistema opera **anche per gli atti sottoposti a condizione sospensiva** per i quali i contribuenti devono presentare la denuncia di avveramento della condizione, **a norma dell'art. 19 del testo unico**. A seguito della modifica di tale articolo, infatti, **la presentazione della denuncia deve essere preceduta dall'autoliquidazione dell'imposta e dal pagamento del relativo importo**.

Circolare Assonime n. 22 del 27 novembre 2024

*“[...] **la procedura di autoliquidazione è stata estesa all'imposta sulle successioni**. L'art. 27 del suddetto D.Lgs. n. 346/1990, infatti, è stato modificato per disporre che l'imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione ed è nuovamente autoliquidata in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa. [...] Naturalmente, anche l'autoliquidazione dell'imposta sulle successioni è sottoposta a controllo da parte dell'ufficio.*”

Novità concernenti i trust

Circolare Assonime n. 22 del 27 novembre 2024

«[...] L'art. 33, comma 2, dispone, al riguardo, che **l'ufficio controlla la regolarità della liquidazione effettuata dai contribuenti e dei versamenti eseguiti**, anche avvalendosi di procedure automatizzate, e la rispondenza ai dati indicati nella dichiarazione, **procedendo alla liquidazione dell'imposta che risultasse ancora dovuta** e del rimborso eventualmente spettante. In sede di liquidazione, l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e a escludere le passività per le quali non sussistono le condizioni per la loro deducibilità, le passività e gli oneri esposti in dichiarazione ma non risultanti dai documenti prodotti in allegato e le riduzioni e le detrazioni indicate in dichiarazione ma non previste o non documentate».

Novità concernenti i trust

Art. 4-bis, comma 3, del D.Lgs. 31/10/1990, n.346

«Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione. In tal caso, la base imponibile nonché le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione ~~i beneficiari non siano individuati~~ non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56».

Novità concernenti i trust

Art. 4-bis, comma 3, del D.Lgs. 31/10/1990, n.346

«*Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione dell'imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui e' stata corrisposta l'imposta in via anticipata non sono soggetti all'imposta. Non si dà luogo al rimborso dell'imposta assolta dal disponente o dal trustee».*

... ma sarebbe possibile optare per la tassazione «in entrata» anche nel caso in cui non emergesse un'imposta da corrispondere (p.e. poiché la base imponibile è assorbita dalla franchigia o perché operano altre cause d'esenzione)?

Novità concernenti i trust

Art. 4-bis, comma 3, del D.Lgs. 31/10/1990, n.346

“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo”.

Articolo introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e), del D.Lgs 18/9/2024, n.139

Entrata in vigore

Art. 9, comma 3, del D.Lgs 18/9/2024, n.139

“Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data”.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



[Gianluca Cristofori](#)



info@tax-lab.it

